

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### TITOLO I

#### DELL'AMMISSIONE DEGLI OSPITI

##### **Art.1 - criteri generali**

Hanno titolo all'ammissione nelle strutture dell'Istituto gli anziani di ambo i sessi, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che non abbiano possibilità di sistemazione o di assistenza in domicilio proprio;
- b) anziani parzialmente autosufficienti conviventi con persone non tenute agli alimenti o all'assistenza;
- c) anziani parzialmente autosufficienti conviventi con persone tenute agli alimenti e all'assistenza, ai sensi dell'art.433 C.C., che non possano essere adeguatamente assistiti a domicilio, anche con il concorso dei servizi di assistenza domiciliare comunali;
- d) anziani non autosufficienti, purché la loro infermità non necessiti di assistenza di tipo prettamente ospedaliero.

Ai fini del presente articolo si intendono per "anziani" coloro che hanno superato l'età prevista dalle vigenti normative, in materia di pensioni di vecchiaia.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, derogare dal criterio sopraesposto, con motivata deliberazione, in presenza di casi presentanti aspetti umani o sociali particolarmente significativi.

I richiedenti devono essere preferibilmente residenti nel Comune di Cogoleto, oppure in altro dei comuni appartenenti alla Provincia di Genova.

##### **Art.2 - modalità di ammissione**

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice su modulo fornito dall'Istituto, deve essere indirizzata, a cura del richiedente o di suoi familiari, oppure dal legale rappresentante (tutore e/o protutore e/o Amministratore di sostegno), al Presidente dell'Istituzione.

Essa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione relativa ai dati di nascita, residenza e stato di famiglia
- 2) dichiarazione dell'interessato o dei suoi famigliari o del legale rappresentante, impegnativa al pagamento della retta mensile nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, oppure esplicitante i motivi che non consentano il pagamento nella misura predetta;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risultino i redditi propri del richiedente, nonché quelli delle persone tenute per legge al suo mantenimento,

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

(art.433 e seguenti del C.C.) allegando alla stessa copia autenticata delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno precedente;

- 4) certificato medico attestante l'idoneità del soggetto interessato a vivere in comunità, l'esistenza o meno di stati patologici o di deficit fisici con l'indicazione delle terapie eventualmente in corso, l'assenza di malattie contagiose o infettive;
- 5) nel caso di domanda presentata dal rappresentante legale, copia del provvedimento giudiziario di nomina dello stesso.

Il Segretario dell'Istituzione provvederà ad inserire in un apposito registro le domande pervenute, ordinandole secondo la data di presentazione.

Le richieste di ammissione possono anche essere presentate dal Comune di Cogoleto, nel caso di persone dallo stesso assistite, prive di familiari e di mezzi di sostentamento propri.

La graduatoria formulata dalla A.S.L. 3, sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento Assistenza agli Anziani, verrà evasa in ragione della disponibilità dei posti.

Le domande hanno la validità di un anno dalla data di presentazione e si intendono decadute qualora non siano rinnovate.

I cittadini del Comune di Cogoleto avranno comunque la precedenza come da Statuto dell'Ente.

Se l'ammissione riguarda persona totalmente sprovvista di mezzi di sostentamento propri o di parenti tenuti per legge, essa verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che individuerà anche il reperimento dei mezzi finanziari per farvi fronte.

La domanda di ammissione può anche essere presentata da coppie di coniugi che si trovino entrambi nelle condizioni di cui all'art.1; in tali casi il Consiglio può disporre, se esiste la possibilità, l'ammissione contemporanea, al fine di non creare separazioni familiari, con sistemazione in camera a due letti.

La fondazione si riserva la facoltà di gestire un limitato numero di posti letto non in convenzione con l' A.S.L. N.3.

Per tali posti il Segretario stilerà una graduatoria separata ed i richiedenti si debbono impegnare, all'atto della domanda, a corrispondere la retta intera comprensiva del costo della parte sanitaria.

L'ammissione a tali posti è stabilita, sentito il Direttore Sanitario, dal Presidente della Fondazione, con proprio atto.

### **Art.3 - servizi erogati dalla Fondazione.**

Il Pio Lascito "Nino Baglietto" fornisce agli ospiti:

- a) alloggio, in camere singole oppure a due letti, comprensivo dell'uso dei locali comuni (servizi igienici, refettorio, sale di soggiorno e ricreazione, ecc.);

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

- b) vitto, con pasti caldi, preparati e serviti in loco, sulla base di tabelle dietetiche predisposte dal sanitario dell'Istituto, in modo da ottemperare alle esigenze nutrizionali con varietà delle vivande, a colazione, pranzo, merenda e cena;
- c) assistenza generica, sotto forma di prestazioni finalizzate alla pulizia degli ambienti di vita, della persona e dei suoi effetti personali, degli arredi e di quant'altro occorra per garantire, agli ospiti stessi, un soggiorno decoroso;
- d) assistenza infermieristica, per l'effettuazione delle terapie prescritte dal sanitario dell'Istituto o dai medici di fiducia dei singoli ospiti;
- e) assistenza medica;
- f) assistenza sociale e attività ricreativa;
- g) fornitura di materiale medicale e presidi medico-chirurgici;
- h) prestazioni riabilitative.

Per fornire le prestazioni di cui sopra la Fondazione dispone di un proprio ruolo organico di personale e può avvalersi, allo scopo, anche di prestazioni a contratto o in convenzione.

Il Pio Lascito "Nino Baglietto" non assume alcun obbligo per quanto riguarda:

- 1) l'acquisto dei medicinali non forniti dal S.S.N. e il pagamento dei relativi "tikets", se e in quanto dovuti;
- 2) il pagamento di visite specialistiche o dei "tikets" sulle prestazioni specialistiche o di laboratorio, se effettuate in strutture del S.S.N. o con esso convenzionate;
- 3) l'assistenza diurna o notturna specializzata;
- 4) il lavaggio, la stiratura, la cucitura di capi di vestiario (abiti, soprabiti, cappotti e simili) nonché di effetti lettereschi (coperte, trapunte, copriletti) di proprietà personale degli ospiti;
- 5) le spese di trasporto presso Enti, ambulatori, studi medici, se non effettuate in seguito a disposizione del Sanitario responsabile;
- 6) le spese per l'acquisto personale di generi voluttuari (tabacchi, profumi, articoli da toeletta) comprese le bevande e gli alimenti non contemplati nelle tabelle dietetiche;
- 7) le spese telefoniche e postali;
- 8) le spese per la manutenzione e la riparazione di oggetti o apparecchi di proprietà personale dell'ospite;

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

9) le spese per prestazioni professionali effettuate al di fuori delle convenzioni stipulate dall'Ente (parrucchiere per donna, estetisti, massaggiatori, ecc.).

Gli oneri tutti per quanto sopra elencato sono a carico degli ospiti o delle persone tenute per legge al mantenimento.

### **Art.4 - retta**

Sulla base delle prestazioni e dei servizi erogati agli ospiti, ai sensi del precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo della retta mensile, adottandolo con formale deliberazione.

La retta è differenziata a seconda che la sistemazione dell'ospite avvenga in camera singola o in camera a due letti.

In assenza di motivate ragioni comportanti criteri diversi di adeguamento degli importi delle rette, esse sono annualmente aggiornate, con delibera del C.d.A., aumentandole in base all'indice relativo all'incremento del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati, determinato dall'ISTAT con riferimento al 31 ottobre dell'anno precedente.

### **Art.5 - ammissione di persone indigenti**

Possono essere ammesse, previa formale deliberazione del C.d.A., persone aventi i requisiti di cui all'art.1 del presente regolamento, totalmente sprovviste di mezzi di sussistenza propri o di persone tenute per legge, in esenzione totale dal pagamento della retta, a condizione che si tratti di cittadini residenti nel Comune di Cogoleto o che abbiano in esso il domicilio di soccorso.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il numero massimo dei posti assegnabili.

E' facoltà della Fondazione richiedere, in tali circostanze, il concorso del Comune o di altri Enti a ciò preposti, per il mantenimento degli ospiti che si trovino nella situazione sopra descritta.

### **Art.6 - obblighi delle persone obbligate per legge**

Le persone tenute per legge al mantenimento e all'assistenza degli ammessi in Istituto (art.433 del Codice Civile) devono provvedere al pagamento della retta nella misura in vigore, se il loro congiunto è privo di qualsiasi reddito, o alla concorrenza al raggiungimento di detta misura, quando il loro congiunto abbia un reddito proprio insufficiente allo scopo.

Se le persone tenute per legge sono due o più, ciascuno di essi è tenuto a concorrere per quota parte.

L'importo della concorrenza di ciascuna persona tenuta per legge è determinato in misura proporzionale ai propri redditi, secondo i criteri in appresso specificati.

### **Art.7 - criteri per la determinazione del contributo a carico dei tenuti per legge**

In considerazione del fatto che la Fondazione non ha competenza in materia di indagini patrimoniali, gli accertamenti sulle situazioni reddituali degli ospiti e delle

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

persone tenute per legge sono demandate ai comuni di residenza anagrafica, che stabiliscono l'ammontare del contributo da versarsi a cura dei tenuti per legge.

Qualora le persone tenute per legge siano due o più potranno provvedere a delegare un solo congiunto, a loro scelta, per l'adempimento di quanto previsto negli articoli successivi.

### **Art.8 - pagamento della retta da parte degli ospiti**

Gli ospiti in possesso di redditi propri, provvedono al versamento della retta dovuta sia direttamente, sia tramite il legale rappresentante o persona a ciò delegata, alla Tesoreria della Fondazione.

Per redditi propri dell'ospite si intendono: sia le rendite derivate da pensioni corrisposte dagli enti previdenziali nel regime di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti o autonomi, per cause di vecchiaia, invalidità o reversibilità ai superstiti; le rendite derivanti da forme sostitutive o esclusive; i proventi di contratti di locazione di beni immobili, le rendite di titoli azionari o obbligazioni, nonché ogni altro cespite derivante da redditi reali soggetti a dichiarazione ai fini Irpef.

Sono considerati redditi propri anche i proventi di redditi esenti, limitatamente alle pensioni sociali ed assegni di accompagnamento, nonché i redditi esenti soggetti a ritenute alla fonte per la parte eccedente € 135,00 annui.

L'ospite potrà disporre a suo piacimento della quota di redditi eccedente l'importo della retta; in ogni caso avrà diritto di tenere per sé una cifra pari ad € 80,00 mensili.

In assenza di persone tenute per legge, oppure quando il loro concorso non sia comunque sufficiente a coprire l'intero costo della retta, si applicheranno le convenzioni stipulate con i Comuni di residenza in materia di integrazione delle rette.

In ogni caso la Fondazione provvederà a far insinuare nell'eredità giacente eventuali crediti che dovesse vantare nei confronti dell'ospite o dei suoi familiari.

### **Art.9 - modalità di versamento delle rette.**

L'importo della retta verrà versato mensilmente alla Tesoreria dell'Ente entro e non oltre il giorno 10 del mese cui si riferisce. Con le stesse modalità dovranno essere effettuati i versamenti delle quote spettanti da ciascuna persona tenuta per legge.

In caso di ritardato versamento, non dovuto a causa di forza maggiore, si applicheranno nei confronti dell'ospite o delle persone tenute per legge, gli interessi legali.

Il mancato pagamento delle rette, o delle quote a carico delle persone tenute per legge, per tre mensilità consecutive, comporta la dimissione d'ufficio dell'ospite, secondo le modalità previste, fatta salva ogni azione amministrativa o legale volta al recupero delle somme dovute.

Riguardo alle somme dovute dai Comuni nei casi previsti a titolo di integrazione delle rette, le modalità di versamento saranno definite nelle relative convenzioni.

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art.10 - cauzione**

Al momento dell'ammissione in Istituto, l'ospite o il suo legale rappresentante, oppure la persona tenuta per legge sottoscrittrice dell'impegno di cui al punto 3) dell'art.2 del presente regolamento, deve provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, di una quota infruttifera pari ad € 1.000,00= , a titolo di cauzione.

In caso di mancato adempimento dei pagamenti delle rette o dei contributi a carico dei familiari, l'Ente provvederà ad incamerare l'intera somma, per far fronte alle spese immediate di assistenza, fatto salvo il diritto di ulteriori azioni amministrative o legali volte al recupero degli importi dovuti.

L'Ente si riserva il diritto di attingere a detto deposito anche per far fronte alle spese per medicinali od altro, di cui alla seconda parte dell'art.3, nel caso di mancato intervento delle persone tenute per legge.

Le decisioni di cui ai precedenti commi, sono assunte con deliberazione del C.d.A.

In caso di decesso o dimissioni dell'ospite, il deposito cauzionale verrà computato a conguaglio per la eventuale frazione di retta in corso, oppure restituito ai familiari o agli eredi.

### **Art.11 - ammissioni temporanee**

La Fondazione, a seconda della disponibilità di posti letto, potrà accogliere ospiti in ammissione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi e fuori convenzionamento A.S.L.

Sono considerate altresì ammissioni temporanee quelle in convenzione A.S.L., di durata comunque non superiore a tre mesi, a seguito di decesso dell'ospite oppure della sua dimissione.

Si applicano le disposizioni in materia di pagamento delle rette previste negli articoli precedenti, anche in riferimento alle quote dovute dai familiari tenuti per legge; tuttavia, se il periodo di ricovero non è superiore a trenta giorni, sarà tenuto al contributo solo il familiare che abbia sottoscritto l'impegnativa al momento dell'ammissione.

### **Art.12 - casi di riduzione della retta**

Qualora l'ospite necessiti di ricovero presso strutture del S.S.N. o con esso convenzionate per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi, non si fa luogo ad alcuna riduzione di retta.

Se il ricovero si protrae oltre il trentunesimo giorno e per non più di novanta giorni, è dovuta, per questo periodo, una retta in misura ridotta del 50%, ai soli fini della conservazione del posto.

Nel caso il ricovero presso altre strutture superi i novanta giorni consecutivi, l'ospite verrà considerato dimesso.

Nel caso in cui si verifichi la dimissione o il decesso di un ospite nei primi 15 gg. del mese, si farà luogo al rimborso del 50% della retta già versata agli eredi legittimi.

Se le dimissioni o il decesso avvengono nella seconda quindicina del mese, non sarà operato rimborso alcuno.

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art.13 - assegni o indennità di accompagnamento**

Qualora agli ospiti venga liquidato l'assegno o l'indennità cosiddetti "di accompagnamento", oppure ne siano già titolari all'atto dell'ammissione, gli ospiti stessi o le persone tenute per legge dovranno darne comunicazione alla segreteria della Fondazione.

### **Art.14 - convenzioni**

La Fondazione Pio Lascito "Nino Baglietto" provvede alla stipula di convenzioni, ai sensi di vigenti disposizioni di legge, nazionali o regionali, con la A.S.L. territorialmente competente o con altri Enti a ciò preposti, volte ad assicurare agli ospiti la fornitura delle prestazioni sanitarie di cui abbisognino.

Analogamente, provvede alla stipula di convenzioni con i Comuni interessati al ricovero di loro cittadini, al fine di garantire ad essi l'assistenza non prettamente sanitaria, determinando le forme di concorso economico a carico dei Comuni stessi.

## **TITOLO II**

### **DELLE NORME REGOLANTI LA VITA INTERNA DELLA ISTITUZIONE**

### **Art.15 - diritti degli ospiti**

Gli ospiti dell'Istituto godono di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle leggi vigenti.

In quanto viventi in una comunità ristretta essi hanno diritto a:

- a) tutte le prestazioni assistenziali sociali e sanitarie che costituiscono lo scopo della Fondazione, così come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento;
- b) al mantenimento della "privacy", compatibilmente con le esigenze della vita in comunità;
- c) ad uscire dall'Istituto, nelle ore diurne non coincidenti con gli orari stabiliti per l'assunzione dei pasti o per l'effettuazione di terapie mediche o riabilitative;
- d) a ricevere visite di parenti o conoscenti, durante gli orari a ciò stabiliti;
- e) a tenere presso di sé e ad usare effetti e apparecchi personali, purché dal loro uso non derivi disturbo per gli altri ospiti o situazioni di obbiettivo pericolo per sé e per gli altri;
- f) ad inoltrare e ricevere corrispondenza riservata; nonché effettuare comunicazioni telefoniche;
- g) a professare liberamente la loro fede religiosa e a ricevere sacerdoti o ministri del loro culto;

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

- h) a scegliere, nelle forme previste, il loro medico di fiducia nel caso di ricovero fuori convenzione A.S.L.;
- i) a partecipare ai momenti di vita associativa e alle attività di svago, gioco o simili;
- j) all'assoluto rispetto delle persona e delle opinioni;
- k) alla formulazione di proposte e suggerimenti o alla presentazione di reclami al Presidente o ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l) a ricevere in Istituto, a loro spese, visite di sanitari specialisti o di altre figure professionali di loro fiducia (parrucchieri, estetisti, massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
- m) a tenere presso di sé personale di loro fiducia per l'assistenza personalizzata, nei casi previsti dal presente regolamento;
- n) ad esercitare, su loro richiesta, i propri diritti elettorali all'interno dell'Istituto.

### **Art.16 - doveri degli ospiti**

Oltre agli adempimenti di cui al titolo I del presente regolamento, gli ospiti hanno il dovere di conformarsi alle esigenze della vita comunitaria, rispettando, per quanto meglio possibile, le regole interne, ove esistenti.

Devono inoltre mantenere un comportamento che sia riguardoso nei confronti degli altri ospiti e dei loro familiari, in particolare astenendosi da atti o parole che offendano l'altrui sensibilità e dignità.

Dovranno altresì vestire in maniera decorosa.

Dovranno evitare di sollevare questioni o alterchi tra di loro, rivolgendosi per ogni controversia al personale di assistenza o agli amministratori.

Per quanto possibile, nei limiti delle loro condizioni psicofisiche, dovranno avere un atteggiamento di collaborazione con il personale di assistenza.

### **Art.17 - doveri dei familiari**

Oltre quanto disposto al titolo I, i familiari degli ospiti o le persone tenute per legge al loro mantenimento sono tenuti alla osservanza delle regole interne, ove esistenti, rispettando gli orari stabiliti per le visite, astenendosi dall'entrare in locali non di loro pertinenza (cucine, lavanderia, camere altrui), mantenendo un contegno rispettoso nei confronti degli altri ospiti.

Dovranno astenersi dal portare al loro congiunto ospite dell'Istituto, o ad altri, oggetti, generi alimentari, prodotti voluttuari, senza aver preventivamente consultato il personale di assistenza.

Dovranno avere un atteggiamento di collaborazione con il personale di assistenza o, quanto meno, non essere causa di intralci al buon funzionamento del servizio.

Nel caso di segnalazioni, lamentele o reclami dovranno rivolgersi esclusivamente ai dirigenti responsabili o agli amministratori.



# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art.18 - orario di visita**

Gli ospiti potranno ricevere visite da parte di familiari o conoscenti durante le sole ore diurne e, di norma, tra le 9,30 e le 11,30 del mattino e tra le 15,00 e le 17,30 del pomeriggio.

Per le visite in orario diverso, occorrerà avere il benestare del Direttore Sanitario oppure del Presidente o, in sua assenza, del Segretario.

In ogni caso non sono ammesse visite tra le 20,30 della sera e le 7,30 del mattino.

### **Art.19 - assistenza personalizzata**

L'assistenza personalizzata, agli ospiti che ne abbiano necessità, può essere effettuata dai familiari o da personale all'uopo incaricato durante le ore diurne, secondo le indicazioni del Sanitario dell'Istituto.

L'assistenza notturna può essere consentita solamente se riconosciuta necessaria dai sanitari dell'Istituto e, in ogni caso, deve essere autorizzata dal Presidente.

I prestatori di assistenza personalizzata sono tenuti a conformarsi alle norme che regolano la vita comune nell'Istituto, alle norme etiche, professionali e di comportamento stabilite per il personale dell'Istituto, collaborando con esso e seguendone le istruzioni e le prescrizioni.

### **Art.20 - permessi**

Gli ospiti potranno ottenere il permesso di assentarsi per una intera giornata, su loro richiesta (per recarsi in visita a familiari) oppure anche per più giorni su richiesta dei familiari che intendano condurli con sé, in occasione di ricorrenze o festività.

Potranno altresì ottenere il permesso di partecipare a gite organizzate da associazioni di volontariato che operano in convenzione con l'Ente.

I permessi di cui sopra, sono autorizzati dal Presidente, sentiti i familiari, se esistenti, e previo parere favorevole dei Sanitari dell'Istituto.

Il C.d.A. potrà consentire agli ospiti dell'Istituto che ne facciano richiesta la partecipazione a soggiorni montani per appartenenti alla cosiddetta "terza età", organizzati dai servizi sociali del Comune di Cogoleto, avuto il consenso dei familiari, se esistenti, e previo parere favorevole dei Sanitari dell'Istituto.

### **Art.21 - attività ricreative**

L'Istituto organizza, in collaborazione con gruppi e/o organizzazioni o associazioni di volontariato, attività ricreative, giochi di gruppo, spettacoli di intrattenimento, attività ergoterapiche, al fine di limitare l'emarginazione e favorire il mantenimento di relazioni sociali.

### **Art.22 - divieti**

Agli ospiti è fatto divieto di tenere nelle proprie camere stufette o fornelli di qualsiasi tipo; di entrare nei locali della cucina, di fumare all'interno dell'Istituto, di allontanarsi senza aver preventivamente avvertito il personale.

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art.23 - provvedimenti disciplinari**

L'Istituto non ritiene di dover prendere provvedimenti disciplinari a carico degli ospiti, se non in forma di richiami verbali o, se del caso, di ammonizioni per iscritto indirizzate ai familiari.

Tuttavia, nel caso di comportamento gravemente scorretto, lesivo della dignità degli altri ospiti o, comunque, configurante estremi di reato, il C.d.A., su motivata relazione del Presidente, può disporre dimissioni d'ufficio, fatta salva la facoltà di adire le vie legali, ove riconosciuto necessario.

### **Art.24 - dimissioni**

Le dimissioni degli ospiti avvengono, ordinariamente, su loro richiesta o su domanda dei familiari.

Possono essere imposte, con formale e motivata deliberazione del C.d.A., nei casi previsti dagli articoli 9, 12, 23 del presente regolamento, nonché per motivi sanitari, su proposta del Direttore Sanitario.

In caso di urgenza (insorgenza di malattie contagiose o infettive; grave anomalia di comportamento, tale da causare pregiudizio del buon funzionamento dell'Istituto) le dimissioni d'ufficio sono assunte mediante decretazione del Presidente.

Nei casi di dimissioni d'ufficio, l'Ente trattiene la quota residua di retta eventualmente già incamerata.

## **TITOLO III - DEL PERSONALE**

### **Art.25 - quantificazione**

Il numero e la tipologia del personale occorrente per il buon funzionamento dell'Istituto, sono stabiliti dal C.d.A., sulla base delle prestazioni da fornirsi in accordo con le disposizioni stabilite da leggi o regolamenti statali o regionali, con riguardo al numero complessivo di ospiti, nonché al numero di ospiti permanentemente allettati.

Il personale, quando possibile, è assunto alle dirette dipendenze della Fondazione, nelle forme previste dal Regolamento Organico e dalle vigenti disposizioni in materia.

Per le prestazioni di tipo strettamente professionale, nonché per le consulenze, ove necessarie, la Fondazione provvederà alla stipula di convenzioni o di contratti professionali a prestazione, mediante trattativa privata.

La Fondazione ha facoltà di affidare a ditte esterne o cooperative sociali, in tutto o in parte, la fornitura di servizi.

Inoltre potrà ricorrere ad assunzioni temporanee di personale, in caso di necessità o sostituzioni, avvalendosi delle forme previste dalle normative in merito quali: lavoro in affitto, contratti a termine o di collaborazione coordinata e continuativa e simili.

### **Art.26 - contratto di lavoro**

Al personale dipendente si applicano le norme e i trattamenti previsti dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali.

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art.27 - orario di servizio**

L'orario di servizio è articolato su tre turni continuativi per il personale di assistenza, su due turni giornalieri per gli addetti alla cucina, su un turno giornaliero per il personale di servizio e per gli impiegati addetti all'amministrazione.

I turni lavorativi sono determinati dal C.d.A., sulla base delle esigenze della Fondazione.

E' facoltà della Fondazione utilizzare personale ad orario ridotto (part-time) nelle forme previste da vigenti disposizioni normative e contrattuali, per particolari necessità.

### **Art.28 - regolamento organico**

Il rapporto di impiego del personale dipendente è regolato dal Regolamento organico del personale, adottato con deliberazione del C.d.A.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento organico in vigore, sono assunte dal C.d.A. con formale deliberazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

### **Art.29 - mansionario**

Le funzioni ed i compiti del personale dipendente, secondo i relativi profili professionali, sono regolati dal mansionario, adottato con deliberazione del C.d.A., su proposta del Presidente, sentite le OO.SS. di categoria.

Il mansionario in vigore si applica anche al personale operante nell'Istituto in regime convenzionale.

I doveri, i compiti e le attribuzioni del personale operante in regime di consulenza o di contratto professionale a prestazione, sono stabiliti nelle relative convenzioni.

### **Art.30 - associazioni di volontariato**

Il C.d.A. individua le forme di collaborazione e le prestazioni che possono essere effettuate da parte di associazioni di volontariato operanti nel settore, a fini assistenziali o sociali e ne determina e regola l'attività all'interno dell'Istituto, mediante specifiche convenzioni.

## **TITOLO IV - NORME FINALI**

### **Art.31 - modifiche**

Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento sono adottate con formale deliberazione del C.d.A. ed entrano in vigore dopo la pubblicazione all'Albo, ai sensi di legge.

# FONDAZIONE PIO LASCITO BAGLIETTO

## REGOLAMENTO INTERNO

### Art.32 -

Nella eventualità che la Fondazione ampli la propria attività realizzando strutture diverse dall'attuale residenza protetta, come R.S.A. o Centri diurni, adotterà specifici regolamenti per il loro funzionamento.

### Art.33 - norme generali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme derivanti da leggi statali o regionali, in materia di Fondazioni, di assistenza agli anziani, nonché in materia di patrimonio.

### Art.34 - controversie

Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Genova.

#### PER ACCETTAZIONE

Per l'ISTITUTO

Presidente/Amministrazione

-----

Cogoleto, -----

Per l' UTENTE

Ospite -----

Familiare -----